

CONVENZIONE QUADRO

ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

premessato che:

- il Soggetto promotore Istituto Paritario di Istruzione e Formazione Professionale ENAIP Trentino (ENAIP Trentino) e l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento (ASAT) qui rappresentata convengono sulla necessità di favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado;
- che ENAIP Trentino ha facoltà di attivare, in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini estivi per giovani studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno);

tra

l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento rappresentata da LUCA LIBARDI che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente

e

il soggetto promotore ENAIP Trentino, rappresentata da GIANLUIGI BOZZA che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento presso le imprese associate alle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro facenti capo a l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento.

2. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini sono contenuti in uno specifico progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, il cui facsimile è allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante, l'Azienda ospitante, il nominativo del tutore del soggetto promotore e dei referenti del tirocinio incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

3. La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a tre mesi (proroghe comprese).

Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.

I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.

I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

4. I soggetti ospitanti si impegnano a:

- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;

- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

5. Il soggetto promotore si impegna a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento.
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità con il progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato. Di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

6. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

7. Il soggetto ospitante:

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;
- comunica all'Agenzia del lavoro, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:
 - Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
 - Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
 - Codice fiscale del soggetto ospitante
 - Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

8. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari a un minimo di € 70 settimanali o 300 € mensili, massimo € 600,00 mensili.

Per l'erogazione della indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

9. La presente Convenzione produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. Sarà opportunamente aggiornata a seguito di interventi che modifichino la normativa in vigore

.10. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e l'Associazione firmataria della convenzione.

11. Le norme della presente Convenzione si applicano al soggetto promotore e alle imprese associate l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento (ASAT). Nessuna responsabilità farà capo a quest' ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio.

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L. P. n. 19/1983, con riguardo rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Per il soggetto promotore
ENAIIP Trentino
il Legale Rappresentante
Presidente
Gianluigi Bozza

Per l'Associazione
Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche
della Provincia di Trento (ASAT)
il Legale Rappresentante
Presidente
Luca Libardi

Trento 22 luglio 2014